

Legge regionale 02 gennaio 2002, n.2

**Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.**

**ARTICOLO 1**

(Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali)

1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), e' soppresso.

**ARTICOLO 2**

(Controlli preventivi di legittimita')

1. I controlli preventivi di legittimita' sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, gia' attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.

2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimita', gia' attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.

3. L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimita' si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.

**ARTICOLO 3**

(Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale; a tal fine provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta.

2. La competenza del Difensore civico regionale e' esclusa quando la legge statale o regionale prevede l'intervento sostitutivo di altri organi, o della Regione o di alcuno dei suoi organi istituzionali, ovvero quando la legge statale prevede l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.

3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, il Difensore civico regionale provvede ad avviare la procedura di nomina del commissario su segnalazione dei soggetti interessati; provvede d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 4.

4. Nel provvedimento di nomina e' stabilito il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il commissario deve provvedere; alla scadenza e' ammesso il rinnovo dell'incarico per una sola volta.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

#### ARTICOLO 4

(Disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale)

1. Il Difensore civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, alla nomina del commissario nei casi di mancata adozione, nei termini prescritti dalla legge, del bilancio preventivo, del rendiconto, dei provvedimenti di accertamento dello stato di dissesto, dei provvedimenti di riequilibrio, previsti dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonche' degli altri atti obbligatori la cui mancata adozione e' equiparata dalla legge statale alla mancata adozione del bilancio preventivo.

2. Per gli atti di cui al comma 1, gli enti interessati sono tenuti a trasmettere al Difensore civico, entro dieci giorni dal termine prescritto dalla legge, notizia dell'adozione e degli estremi degli atti medesimi.

3. Quando il Difensore civico regionale accerta la mancata adozione del bilancio preventivo, verifica se il relativo schema e' gia' stato predisposto dall'organo esecutivo dell'ente e in caso negativo, previa diffida ad adempiere ai sensi del comma 1, nomina un commissario per tale adempimento. Il commissario trasmette lo schema di bilancio all'organo cui compete l'approvazione del bilancio medesimo, dandone comunicazione al Difensore civico. Il Difensore civico invita l'organo competente ad approvare lo schema predisposto, assegnando a tal fine un termine non superiore a venti giorni; allo stesso modo provvede quando lo schema di bilancio e' stato gia' predisposto dall'organo esecutivo dell'ente. Gli atti del Difensore civico sono trasmessi all'ente interessato tramite telegramma, telefax o comunque per scritto con qualunque mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento; quando trattasi di invito all'organo competente ad approvare lo schema di bilancio, copia dell'invito medesimo e' notificata ai singoli componenti dell'organo. Se il

bilancio non è approvato nel termine assegnato, il Difensore civico nomina, nei quindici giorni successivi alla scadenza, un commissario per tale adempimento; la nomina del commissario è comunicata all'ente interessato tramite telegramma, telefax o comunque per scritto con qualunque mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento; in tal caso, dalla data di nomina del commissario cessa il potere dell'organo dell'ente, competente in via ordinaria, di adottare l'atto e il provvedimento e' comunicato anche al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

4. Le procedure di cui al comma 3 si applicano anche nei casi in cui la legge equipara la mancata adozione di altri atti alla mancata adozione del bilancio preventivo. Si applicano, altresì, in caso di mancata adozione del rendiconto, ad eccezione della notificazione ai singoli componenti e della comunicazione al Prefetto.

5. Nel caso previsto dall'articolo 247 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Difensore civico, quando viene a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, ne verifica la sussistenza richiedendo chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni; ove ritenga sussistere l'ipotesi di dissesto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto; decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

## ARTICOLO 5

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), 11 agosto 1993, n. 56 (LR 7 luglio 1992 n. 31. Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni) e 13 agosto 1998, n. 66 (Modifica della LR 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali" e della LR 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale").

3. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il Comitato regionale di controllo, al Difensore civico regionale o ai dipartimenti della Giunta regionale; ove

necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del Comitato.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), provvede a dotare l'ufficio del Difensore civico regionale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.

5. Qualora l'ufficio del Difensore civico regionale sia vacante, i poteri di cui agli articoli 3 e 4 sono esercitate in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale.